



## COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AMBIENTE

Direzione D - Applicazione, governance e semestre europeo

ENV.D.2 - Applicazione, politica di coesione e semestre europeo, Gruppo 2

Il Capo Unità

Bruxelles, 6.06.2014

ENV.D.2/MP/vf/3719/12/ENVI

Beniamino Sandrini

Via del Fante 21

Caselle di Sommacampagna (VR)

ITALIA

E-mail: [beniaminosandrini@virgilio.it](mailto:beniaminosandrini@virgilio.it)

**Oggetto: Pratica CHAP(2011)03569, collegata alla procedura di indagine EU-PILOT 3719/12/ENVI**

Gentile Signore,

Faccio seguito alla mia comunicazione del 22/05/2014 (rif. EU Pilot 3719/12/ENVI), per mezzo della quale La informavo dell'esito dell'esame della pratica in oggetto, concernente una potenziale violazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente<sup>1</sup> (la direttiva VAS), con riguardo al "Quadrante Europa" (Verona), e dell'intenzione di questi servizi di procedere alla sua archiviazione.

Nello specifico, nell'ambito dell'indagine in oggetto, i servizi della Commissione hanno sollevato la potenziale violazione dell'articolo 3 della Direttiva VAS, chiedendo alle Autorità italiane chiarimenti sull'applicazione della direttiva ai seguenti piani: Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa - Area Nord; Master Plan del Quadrante Europa; Piano d'Area Quadrante Europa e le sue 4 varianti.

Come già indicato nella succitata lettera del 22/05/2014, questi servizi hanno valutato le informazioni da Lei inviate e sono giunti alla conclusione che non sussistono gli elementi idonei per poter configurare una potenziale violazione della normativa ambientale europea in materia di VAS.

Osservo tuttavia che Lei si è opposto alla proposta di archiviazione della Sua denuncia, inoltrando a questi servizi una successiva comunicazione il 27/05/2014. Dopo aver

---

<sup>1</sup> G.U. L 197 del 21.07.2001, p. 30.

valutato le informazioni così trasmesse, mi preme informarLa che le Sue osservazioni aggiuntive non apportano nessun elemento nuovo o fatto suscettibile da farci riconsiderare la nostra precedente posizione.

Come già spiegato in precedenza, le Autorità italiane hanno comunicato che la strumentazione sovraordinata oggi vigente a livello regionale è il piano regionale "Piano d'Area Quadrante Europa", approvato con delibera del Consiglio Regionale Veneto n. 69 del 20/10/1999. Il Piano d'Area Quadrante Europa, pur rientrando nella tipologia dei piani da sottoporre alla VAS, essendo stato approvato in un periodo antecedente all'entrata in vigore della Direttiva VAS, non rientrava nell'obbligo di assoggettamento a procedura di VAS. Le varianti al Piano d'Area Quadrante Europa sopraccitato non hanno inciso sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale del Piano d'Area originario, specificando a scala di maggior dettaglio i contenuti indicati nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Verona, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4148 del 18/12/2007, ha recepito le previsioni urbanistiche dettate dal Piano d'Area Quadrante Europa; il PAT è stato già sottoposto alla procedura di VAS.

Il 30 giugno 2011 è stato approvato il "Piano Urbanistico Attuativo Quadrante Europa" (PUA), che attua nel dettaglio, senza modificarle, le previsioni del PAT e del Piano d'Area Quadrante Europa circa la perimetrazione del comparto C1 e le destinazioni d'uso. Con la premessa che i piani urbanistici attuativi rientrano nella tipologia dei piani da assoggettare a VAS, ai sensi del DL 70/2011 convertito in legge n. 106 del 12 luglio 2011, si intende esente da VAS lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a VAS, qualora non comportino variante, e se lo strumento sovraordinato già definisce in sede di VAS determinate caratteristiche localizzative e tipologie degli interventi annessi. Pertanto, in quanto rientrante nelle suddette tipologie di esenzione, si è ritenuto che il PUA non debba essere sottoposto alla procedura di VAS, in quanto esso risulta compatibile con il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Verona, che è stato già assoggettato a procedura di VAS.

Viste le considerazioni sopra esposte sulla base delle osservazioni inviate dalle Autorità italiane, risulta che la Regione Veneto sembra aver adeguatamente ottemperato agli obblighi pervisti dall'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE, applicando correttamente le disposizioni nazionali/regionali ed europee in materia di VAS.

Le Sue osservazioni aggiuntive inviate il 27/05/2014 non apportano alcun elemento nuovo o fatto suscettibile da farci riconsiderare le nostre conclusioni. In mancanza di evidenze chiare di accertata violazione della direttiva VAS nel caso in esame, la Commissione non può né identificare gli elementi che possano configurare una potenziale violazione della normativa ambientale europea, né esercitare la sua funzione di garante della corretta applicazione nella normativa ambientale europea. Le consiglio pertanto di rivolgersi ai giudici nazionali per fare valere i Suoi diritti.

Colgo l'occasione per informarLa che la procedura di indagine EU Pilot 3720/12/ENVI, riguardante l'applicazione della Direttiva 2011/92/EU<sup>2</sup> nell'inter di adozione del "Master

---

<sup>2</sup> concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 26 del 28.1.2012, p. 1.

Plan" - Piano di sviluppo aeroportuale dell'Aeroporto V. Catullo di Verona, risulta tuttora in corso.

Alla luce di quanto precede, Le comunico che la pratica CHAP in oggetto, collegata alla procedura di indagine EU-PILOT 3719/12/ENVI, è stata archiviata.

Voglia gradire l'espressione dei miei distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, overlapping strokes that form a stylized, elongated shape.

Ion Codescu